



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PENELOPE TOSCANA ODV

Modifica statuto - Adeguamento al Dlgs 117/2017

Il 17 Febbraio 2024, alle ore 15,00, presso la sede legale dell'Associazione PENELOPE TOSCANA ODV, Via Ruggero Ruggeri 3 Firenze, si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati della medesima associazione, come da avviso inviato agli associati in data 04 Febbraio 2024, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto
- 2) Varie ed eventuali

Il Presidente Emanuela Zuccagnoli dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Roberta Bencini. Il Presidente constata la presenza dei seguenti associati:

<i>Emanuela Zuccagnoli</i>	<i>Presidente</i>	
<i>Angelina Inzaina</i>	<i>Vicepresidente</i>	<i>Delega a Zuccagnoli E.</i>
<i>Roberta Bencini</i>	<i>Segretario</i>	
<i>Fabiola Giusti</i>	<i>Consigliere</i>	
<i>Daica Rometta</i>	<i>Consigliere</i>	
<i>Danilia Carosi</i>	<i>Consigliere</i>	
<i>Francesca Zuccoli</i>	<i>Consigliere</i>	
<i>Nadia Romano Prandi</i>	Socio	
Ambra Pratelli	Socio	
Silvia Mesturini	Socio	Delega a Zuccagnoli E.
Valentina Sacco	Socio	Delega a Roberta Bencini
Laura Melis	Socio	Delega a Roberta Bencini
Francesca Bencini	Socio	Delega a Roberta Bencini
Paolo De Conno	Socio	Delega a Nadia Romano Prandi
Nicodemo Gentile	Socio	Delega a Daica Rometta
Matteo Mignini	Socio	Delega a Daica Rometta
Orazio Fusaro	Socio	Delega a Ambra Pratelli
Marcello Rometta	Socio	Delega a Danilia Carosi
Gabriella Marano	Socio	Delega Fabiola Giusti

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'Assemblea Emanuela Zuccagnoli che propone come segretaria verbalizzante Roberta Bencini che accetta.

Sono presenti n. 19 associati su 23 iscritti di cui n. 8 in proprio e n. 11 in delega.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra il primo punto all'ordine del giorno e motiva l'esigenza di modificare lo Statuto attualmente vigente, adeguandolo ai sensi del Dlgs 117/2017 ed integrandolo con quanto emerso da indicazioni ministeriali intervenute successivamente all'approvazione dello statuto vigente avvenuta nel 2020, Inoltre la modifica è resa necessaria al fine di poter aggiungere l'articolo delle attività di interesse generale necessario allo svolgimento dell'attività di protezione civile regionale.

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

La votazione si tiene con modalità non segreta e per chiamata nominativa.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n°19 ; contrari zero ; astenuti zero.

L'assemblea quindi delibera a maggioranza il primo punto all'ordine del giorno e il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo associativo che dispone di conservare agli atti come "allegato A" del presente verbale.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co.3 e co.5 del D.Lgs. n.117/2017.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno vengono illustrate dal Presidente tutta una serie di iniziative da organizzare in merito ad eventi a cui l'associazione è stata invitata, ad eventi per cui l'associazione intende chiedere la partecipazione, l'organizzazione di eventi dedicati per la giornata del 26 Maggio (Giornata Internazionale dei minori scomparsi).

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Roberta Bencini

Roberta Bencini

Il Presidente Emanuela Zuccagnoli

Emanuela Zuccagnoli

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE

ATTO REGISTRATO IL 6 MAR 2021

N. ESATTI EURO ESENTE

IL DIRETTORE

1014



STATUTO Organizzazione di Volontariato Odv
PENELOPE TOSCANA ODV – Associazione delle Famiglie
e degli Amici delle Persone Scomparse – Sez. Territoriale
di Penelope Italia Odv

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "PENELOPE TOSCANA ODV – Associazione delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse – Sez. Territoriale di Penelope Italia Odv", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo e persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi residenti in Toscana ed altresì sull'intero territorio nazionale, purché ciò non risulti in contrasto e/o incompatibile con le finalità e le iniziative intraprese dalle altre sezioni territoriali di Penelope Italia Odv.

Penelope Toscana Odv svolge, come attività esclusive e prevalenti ai sensi dell'art. 5, co. 1 del D.Lgs 117/2017 le seguenti attività:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- a) Promuovere a livello territoriale occasioni di incontri per le famiglie che hanno vissuto l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto e del quale non si hanno più notizie
- b) Perseguire scopi di solidarietà e promozione sociale e svolgere attività istituzionali per la tutela dei diritti umani e civili e quelle altre direttamente connesse agli obiettivi di tutela principalmente delle persone vittime di scomparsa e dei loro familiari
- c) Perseguire espressamente la finalità di assecondare e collaborare con l'attività dello Stato nella tutela del diritto di ogni singolo essere umano alla sacralità ed inviolabilità della propria vita, della propria integrità fisica, psichica e morale, dinanzi a qualsiasi violenza o minaccia di male ingiusto che sia riconducibile con coscienza e volontà ad un fatto umano o ad omissioni-diritti garantiti espressamente dalla stessa Costituzione della Repubblica Italiana in quanto non strettamente individuali bensì collettivi – e quindi di perseguire la difesa delle vittime e dei loro familiari a ricevere giustizia, a seguito di scomparse, femminicidi, violenza di genere, stalking, mobbing, maltrattamenti, anche a carico di minori. Il Presidente dell'associazione ha facoltà di conferire, anche in via d'urgenza, nomina e procura speciale per gli interventi di assistenza legale ai familiari. Sempre previa consultazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà altresì valutare di prestare assistenza legale da parte dell'Associazione nei casi di scomparsa di altre sezioni territoriali qualora se ne presentasse la necessità e la richiesta
- d) Sostenere iniziative di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica affinché le persone scomparse non siano dimenticate
- e) Promuovere a livello territoriale, nazionale ed internazionale percorsi di informazione e formazione dei cittadini sulle problematiche della scomparsa delle persone volontaria o non volontaria, e delle conseguenze giuridiche e psicologiche che coinvolgono le famiglie, anche attraverso il supporto di esperti qualificati, pubblicazioni, convegni, ecc.;
- f) Proporsi come interlocutore degli organi competenti in ausilio e sostegno alle famiglie dal momento in cui si verifica la scomparsa di un proprio congiunto;
- g) Partecipare e sostenere la creazione e l'organizzazione di strumenti di raccolta e di elaborazioni dei dati riguardanti le persone scomparse in Italia e all'Estero;
- h) Costituirsi, in piena autonomia, parte civile nei procedimenti e nei processi penali innanzi all'Autorità Giudiziale Italiana competente, ai sensi degli art. 74 e segg. Del Codice di Procedura Penale, quale ente esponenziale titolare di interessi collettivi, nei casi in cui il fatto costituente reato abbia arrecato una lesione al diritto soggettivo dell'Associazione al perseguimento delle proprie finalità e dei propri scopi sociali. Relativamente alla costituzione di parte civile il Presidente, previa consultazione con il Consiglio Direttivo anche per vie brevi, potrà conferire nomina e procura speciale all'avvocato della rete legale di Penelope che riterrà più opportuno incaricare;
- i) Perseguire la difesa delle vittime e intervenire nei procedimenti penali dinanzi alle Autorità Giudiziarie e giurisdizionali italiane ed europee, ai sensi degli artt. 91 e segg. del Codice di Procedura Penale, quale associazione rappresentativa di interessi lesi a sostenere delle vittime e dei loro congiunti, previo loro consenso;
- j) Proporre provvedimenti normativi di fonte primaria e secondaria;

- k) Perseguire attività di ricerca delle persone scomparse attraverso un gruppo di volontari con formazione scientifica ed eventuale ausilio di unità cinofile aventi preparazione e formazione italiana ed estera, per le ricerche di persone scomparse;
- l) Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, anche non residenti e domiciliati in Toscana, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- richiedere rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate se autorizzate per specifiche attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi previa richiesta scritta e motivata da presentare all'Organo Amministrativo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa annuale nel mese di Gennaio dell'anno in corso secondo l'importo, le modalità di versamento stabilite dall'Assemblea.

Gli associati che fanno richiesta di svolgere attività di volontariato, potranno svolgere la propria attività verso i familiari di persone scomparse e terzi, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e sempre su indicazione del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o reca danni morali verso un altro associato, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione ed eventualmente dopo la regolarizzazione della quota annuale con eventualmente versata prima della dichiarazione di recesso.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il mese di Febbraio.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato qualora l'associazione superasse i parametri dimensionali previsti dalla Legge 117/2017.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto l'assemblea si riunisce in via straordinaria e delibera con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'assemblea si riunisce in via straordinaria con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione l'assemblea si riunisce in via straordinaria e delibera con la presenza dei almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8

(Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 9 **(Presidente)**

■ Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Autorizza conferendo nomina, delega e procura ad hoc, l'intervento nei procedimenti civili, penali o la costituzione da parte civile dell'associazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.

■ Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

■ Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Il componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro ____ mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 (Volontari)

volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 21 (Adesione a Penelope Italia Odv)

Penelope Toscana Odv aderisce a Penelope Italia Odv, associazione di secondo livello che, da un lato, si occupa delle attività associative di rilevanza nazionale e internazionale, dall'altro è l'organismo di collegamento e coordinamento di tutte le associazioni territoriali costituite nell'alveo e per volontà di essa.

Penelope Italia Odv, per il tramite dei propri componenti organi istituzionali, esercita nei confronti di Penelope Toscana Odv, le seguenti funzioni:

- a) indirizzo delle autonome attività associative di Penelope Toscana Odv, in conformità alle linee programmatiche ed ai progetti di intervento deliberati in sede nazionale;
- b) Coordinamento della partecipazione delle Associazioni territoriali alle iniziative promosse ed organizzate da Penelope Italia Odv;
- c) Controllo e supervisione periodica sulla gestione operativa di Penelope Toscana Odv;
- d) Riscossione delle quote-parte dei contributi associativi di spettanza di Penelope Italia Odv.

I diritti e doveri relativi e conseguenti all'adesione a Penelope Italia Odv, sono previsti e disciplinati dallo Statuto di questa e dai regolamenti attuativi.

Penelope Toscana Odv, elegge due delegati quali componenti dell'assemblea degli associati di Penelope Italia, secondo quanto previsto dallo Statuto di questa e dal relativo regolamento.

Fabrizio Furlan
Vice Presidente
Francesco Furlan

Roberto Benvenuti

Antonio Benvenuti

Nando Romano Prandi
Giuseppe Furlan